

(N. 585)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1949

Soppressione della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi fu istituita da un contratto collettivo del 15 giugno 1940 per corrispondere agli operai dipendenti da aziende industriali, richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale, una gratificazione pari a 14 giornate di retribuzione, nonchè, in base ad un contratto collettivo del 15 gennaio 1941, una gratificazione natalizia pari a 25 giornate.

Con decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1404, fu sospeso l'obbligo del contributo dovuto alla Cassa dagli imprenditori dell'industria.

La sospensione del contributo fu motivata dal fatto che, con la progressiva smobilita-

zione, i compiti della Cassa si andavano via via esaurendo e che la situazione finanziaria di essa dava largo margine a provvedere alle eventuali liquidazioni che si dovessero ancora effettuare.

Al presente ogni attività della Cassa è venuta a cessare, talchè si rende indispensabile la soppressione della Cassa stessa e l'abrogazione delle norme contrattuali regolanti le predette gratificazioni, le quali non trovano più, con la fine della guerra, alcuna giustificazione per essere conservate.

La soppressione della Cassa pone il problema della devoluzione dell'avanzo della gestione, che si propone di utilizzare a favore dell'analoga gestione della Cassa per il trattamento economico degli impiegati privati richiamati

alle armi, la quale al momento registra per il settore dell'industria un disavanzo di 356 milioni di lire che, con la quota dei 400 milioni che costituiscono il disavanzo complessivo della gestione unica Africa Italiana e che non si è ancora in grado di ripartire in misura precisa fra i vari settori, potrà raggiungere i 500 milioni.

L'avanzo della Cassa valutato in lire 1.521.431.828 permette non solo di coprire ampiamente l'attuale disavanzo della Cassa impiegati ma altresì di far fronte, con la residua somma di oltre un miliardo di lire, alle erogazioni in corso ed a quelle avvenire per un lungo periodo.

In vista di ciò, con decreto ministeriale del 30 luglio 1948, è stata disposta la sospensione, per i datori di lavoro dell'industria, anche dei contributi da essi dovuti alla Cassa impiegati sollevando le aziende da un onere che, al momento, non appariva necessario. Tale alleggerimento darà la possibilità alle aziende stesse di migliorare la propria efficienza economica, e, devolvendo alla produzione una maggiore disponibilità di mezzi, offrire la possibilità di impiego di maggior numero di unità lavorative.

Il Comitato speciale della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, nel dare parere favorevole alla sospensione del contributo in parola, ha però espresso l'avviso che detta sospensione sia seguita dalla devoluzione alla Cassa stessa dell'avanzo della Cassa operai. E in tal senso dispone pertanto il presente disegno di legge, del quale si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

L'articolo 1 abroga i contratti collettivi nonché le altre norme che disciplinano il trattamento degli operai dipendenti da aziende industriali in caso di richiamo alle armi.

L'articolo 2 stabilisce la data di decadenza, per la richiesta da parte degli aventi diritto delle prestazioni, dei contributi e dei rimborsi a tre mesi dalla entrata in vigore della legge. Intanto, per gli adempimenti in materia, continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni menzionate all'articolo 1.

L'articolo 3 istituisce una gestione stralecio delle attività e passività della Cassa, alla quale sovraintende il Comitato speciale della Cassa impiegati (sezione industria); le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal collegio dei sindaci della Cassa stessa.

L'articolo 4 stabilisce che il bilancio di chiusura deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale della Cassa impiegati, e ratificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto sarà devoluto l'avanzo di gestione alla Cassa impiegati.

Infine, con l'articolo 5, viene incluso un rappresentante del Ministero del tesoro nel Comitato che sovraintende alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, in considerazione dell'interesse che detta Amministrazione vanta nei confronti di tutte le forme di previdenza sociale riguardanti i lavoratori, in dipendenza dei riflessi che i corrispondenti contributi imposti sulle forze produttive hanno sull'andamento generale dell'economia del Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Sono abrogati i contratti collettivi di lavoro stipulati in data 15 giugno 1940 fra la cessata Confederazione degli industriali e le cessate Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori del commercio e dei lavoratori dell'agricoltura concernenti il trattamento degli operai dipendenti da aziende industriali richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale e la istituzione della « Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi » nonchè i contratti collettivi di lavoro stipulati fra le stesse Confederazioni in data 15 gennaio 1941 per la corresponsione della gratifica natalizia agli operai medesimi e tutte le altre norme integrative o modificative dei contratti predetti.

## Art. 2.

Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a carico della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti dovranno essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli adempimenti previsti dal precedente comma continueranno ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni indicate nell'articolo 1.

## Art. 3.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione stralcio della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi, che è amministrata dagli organi della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati — sezione della industria.

## Art. 4.

Il bilancio di chiusura della Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi sarà approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli organi di cui all'articolo 3 e sarà ratificato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto sarà devoluto l'avanzo di gestione alla gestione per l'industria della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

## Art. 5.

È chiamato a far parte del Comitato preposto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, di cui all'articolo 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, un rappresentante del Ministero del tesoro.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.